



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DEPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

### **l'Associazione Unionbirrai e l'ICQRF**

Premesso che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo - Dipartimento ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - è preposto, tra l'altro, alla prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari, al contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari e dei fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori;

Premesso che l'Associazione Unionbirrai, avente sede a Milano, è associazione di categoria nazionale avente per scopo statutario (art. 1 comma 4) *"il coordinamento, la tutela, la promozione, la salvaguardia e la rappresentanza collettiva dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani (PBII)"*, cioè dei piccoli produttori di "birra artigianale", come definita ai sensi dell'art.2 comma 4 bis L. 16/08/1962, n. 1354 (comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L. 154/16), in qualità di (art. 1 comma 5 del relativo statuto) *"organismo di tutela di categoria nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nelle iniziative giudiziali e, più in generale, in ogni iniziativa, anche giudiziale, che possa perseguire un'utilità diretta od indiretta per i Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani, singoli o nella loro collettività"*;

Considerato che è interesse delle Parti stabilire un sistema di collaborazione a tutela e valorizzazione della birra artigianale, come definita ai sensi del sopracitato art. 2 comma 4 bis L. 16/08/1962, n. 1354 (comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L. 154/16), secondo il quale *"Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi"*;

Considerato che a questi fini l'Associazione Unionbirrai, in ragione delle relazioni dirette, su scala nazionale, con gli appassionati del settore, consumatori e aziende di settore, è in grado di raccogliere segnalazioni dei casi di potenziale abuso nell'utilizzo della definizione di birra artigianale testé citata e, quindi, utilmente esporli all'ICQRF, onde consentirne la repressione, controllo, monitoraggio ed allo scopo anche di attivare eventuali iniziative di sensibilizzazione ed informazione, secondo le linee guida di cui all'Allegato A;

Considerato che ai sopra visti fini l'Associazione Unionbirrai, si prefigge di individuare insieme con l'ICQRF indicazioni operative per i processi produttivi dei propri associati, onde garantire che, conformemente all'art. 2 comma 4 bis L. 16/08/1962 citata, la birra prodotta risulti